

Legge regionale 06 agosto 1998, n.52

Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 (Oggetto e finalita')

1. La presente legge, in conformita' alle disposizioni di cui alla legge 15 marzo 1997 n. 59 e in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469, disciplina le funzioni e i compiti della Regione e degli Enti locali in materia di collocamento, politiche attive del lavoro e promozione del lavoro e definisce i principi ed i criteri per l'organizzazione del sistema regionale dei servizi per l'impiego.

2. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, la Regione promuove e favorisce l'integrazione delle funzioni relative ai servizi per l'impiego con le politiche attive del lavoro, dell'istruzione, anche universitaria, della formazione professionale, con le politiche delle attivita' produttive, della ricerca, dell'orientamento scolastico e professionale, e con le politiche sociali.

3. Per la migliore realizzazione della integrazione delle funzioni di cui al comma 2, la Regione promuove e favorisce altresì il raccordo, tramite anche convenzioni, con soggetti pubblici o privati aventi per scopo la prestazione di qualificati servizi per il lavoro.

ARTICOLO 2 (Sistema regionale per l'impiego)

1. Il sistema regionale per l'impiego e' costituito dalla rete delle strutture organizzate per l'esercizio integrato delle funzioni e dei compiti di cui all'art. 1 e per la gestione dei relativi servizi.

2. Sono definiti servizi per l'impiego tutte quelle attivita' di informazione, orientamento, consulenza, aiuti, anche di ordine finanziario, resi dal sistema regionale per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'accesso alla formazione, la promozione della imprenditorialita' e le iniziative volte allo sviluppo dell'occupazione. Nella loro gestione deve essere assicurata la parita' di accesso senza discriminazioni di sesso, condizioni familiari, razza, cittadinanza, origine territoriale, opinione o affiliazione politica, religiosa o sindacale.

3. Fanno parte del sistema regionale per l'impiego i centri per l'impiego costituiti dalle Province ai sensi dell'art. 11 e l'Ente Toscana Lavoro di cui al successivo art. 12.

4. Al fine di perseguire la massima resa complessiva in termini di qualificazione dell'offerta di lavoro e di crescita dell'occupazione, l'organizzazione del sistema regionale dei servizi per l'impiego si ispira al principio della sussidiarietà istituzionale tra Regione, Province, Comuni ed altri Enti locali e al principio della concertazione con le parti sociali.

TITOLO II

RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI

ARTICOLO 3

(Funzioni e compiti della Regione)

1. La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica nei confronti del sistema regionale per l'impiego e nelle materie relative alle politiche attive del lavoro di cui all'art. 2 comma 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469 con l'obiettivo di incrementare l'occupazione, la nuova imprenditorialità e incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

2. La Regione promuove lo sviluppo dei servizi per l'impiego secondo criteri di efficienza ed efficacia, persegue la qualità delle prestazioni, la loro omogenea diffusione nell'ambito regionale e la semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 la Regione:

- a) approva il piano regionale di cui al successivo art. 10;
- b) determina programmi di iniziativa regionale nonché eventuali progetti speciali, con particolare attenzione allo sviluppo dell'occupazione femminile;
- c) promuove il lavoro e la nuova imprenditorialità;
- d) favorisce l'occupazione:
 - d.1. delle donne, nel quadro delle indicazioni previste dalla legge 10 aprile 1991 n. 125 e dalla legge 25 febbraio 1992 n. 215;
 - d.2. degli iscritti alle liste di collocamento, con particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva di cui all'art. 25 della legge 23 luglio 1991 n. 223;
 - d.3. dei lavoratori immigrati, dei portatori di handicap e di tutti i soggetti del disagio sociale;
 - d.4. dei soggetti tossicodipendenti ed ex detenuti;
 - d.5. dei lavoratori posti in mobilità;
- e) promuove i lavori socialmente utili e i lavori di pubblica utilità, nonché gli accordi e i contratti collettivi

- finalizzati alla realizzazione dei contratti di solidarietà';
- f) promuove i tirocini formativi e di orientamento e le borse di lavoro;
 - g) organizza il sistema informativo dell'economia e del lavoro integrato nel sistema informativo regionale;
 - h) cura il monitoraggio e la valutazione del sistema regionale dei servizi per l'impiego con particolare riferimento all'impatto socio-economico e di genere, all'efficacia delle politiche e dei programmi, all'efficienza dei servizi e alla qualità delle prestazioni;
 - i) definisce, ai sensi della lettera f) comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469, gli indirizzi ed i criteri generali per l'individuazione, da parte delle Province, degli ambiti territoriali di riferimento per i centri per l'impiego, tenuto conto delle proposte del Comitato istituzionale di cui all'art. 8 e della Commissione permanente tripartita di cui all'art. 7, e ove possibile, dell'articolazione territoriale propria di altri settori quali quello socio-sanitario, quello dell'istruzione e quello della formazione professionale;
 - j) definisce i criteri generali e i modelli di intervento per favorire e sostenere l'omogeneità del sistema;
 - k) promuove l'aggiornamento professionale degli operatori del sistema e ne cura l'attuazione;
 - l) approva gli atti fondamentali inerenti l'Ente Toscana Lavoro e ne indirizza l'attività';
 - m) sperimenta, in accordo con le Province, servizi innovativi per il miglioramento e lo sviluppo del sistema regionale e l'integrazione delle funzioni con particolare riguardo al rapporto con l'istruzione, la formazione professionale, l'orientamento scolastico e professionale e al loro collegamento con il mondo del lavoro.

4. La Regione esprime altresì al Ministero del Lavoro e della previdenza sociale motivato parere sulle domande di autorizzazione e di rinnovo per le attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469.

ARTICOLO 4

(Funzioni delle Province)

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 3, le Province, nel quadro della loro autonomia organizzativa, esercitano tutte le funzioni amministrative, di programmazione di livello provinciale e di gestione, nelle materie previste dai commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469, garantendo l'integrazione con le funzioni loro attribuite o delegate in materia di orientamento, formazione professionale e istruzione.

2. Le Province altresì individuano, secondo gli indirizzi e i

criteri generali stabiliti dalla Regione, gli ambiti territoriali di riferimento per i centri per l'impiego di cui al successivo art. 11.

3. Al fine di assicurare una uniformità e una migliore efficacia dei servizi per l'impiego in territori di più province caratterizzati da particolari elementi di omogeneità ed interrelazioni socio-economiche, le Province interessate stipulano opportune intese per il coordinamento dei rispettivi interventi.

4. Al fine di garantire una più efficace diffusione territoriale dei servizi per l'impiego, le Province possono stipulare specifiche convenzioni con i Comuni, singoli o associati, ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

5. Per la erogazione di servizi finalizzati a migliorare la qualità degli interventi connessi a specifiche esigenze locali o a favorire l'inserimento professionale di soggetti in condizione di svantaggio rispetto al mercato del lavoro, le Province, nel rispetto delle procedure previste dalla legge per la gestione di servizi di interesse pubblico e in conformità ai criteri e agli indirizzi generali formulati nell'ambito della Commissione di cui all'art. 9 della presente legge, possono stipulare specifiche convenzioni con qualificate strutture pubbliche o private.

6. Tra le funzioni di cui al precedente comma 1, le Province individuano, con specifico provvedimento, le funzioni che, non richiedendo l'esercizio unitario a livello provinciale, sono delegate ai circondari di cui al comma 5 dell'art. 5 della legge regionale 19 luglio 1995 n. 77 e all'art. 5 della legge regionale 29 maggio 1997 n. 38. Tale individuazione tiene luogo, per ciò che concerne la Giunta regionale, dell'intesa prevista dall'art. 5 della legge regionale 19 luglio 1995 n. 77.

ARTICOLO 5

(Attività in materia di eccedenze di personale)

1. La Giunta regionale, in conformità delle disposizioni contenute nella LR 7 novembre 1994 n. 81 ed ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469, nell'ambito del procedimento previsto dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in occasione dell'esame congiunto relativo agli interventi di integrazione salariale straordinaria nonché quello previsto per la dichiarazione di mobilità del personale, esprime su tali interventi il suo motivato parere nei termini delle disposizioni di legge vigenti, perseguendo l'obiettivo della celerità della procedura.

2. Per tali funzioni la Giunta regionale può avvalersi dell'apporto tecnico dell'Ente
Toscana Lavoro e assicura la consultazione, per quanto di competenza, delle Province

interessate e della Commissione regionale permanente tripartita di cui al successivo art. 7.

ARTICOLO 6

(Ripartizione delle funzioni e dei compiti già esercitati dalla Commissione Regionale per l'Impiego)

1. Le funzioni autorizzatorie già esercitate dalla Commissione Regionale per l'Impiego sono attribuite alla competenza delle Province, che le esercitano nel quadro dei criteri individuati dalla commissione regionale permanente tripartita di cui al successivo art. 7.

2. Le altre funzioni già esercitate dalla commissione regionale per l'impiego e non altrimenti attribuite dalla presente legge, sono di competenza della commissione regionale permanente tripartita di cui al successivo art. 7.

TITOLO III

ORGANISMI, STRUMENTI E PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE

ARTICOLO 7

(Commissione regionale permanente tripartita)

1. Al fine di assicurare il concorso delle parti sociali alla determinazione delle politiche del lavoro e alla definizione delle relative scelte programmatiche e di indirizzo della Regione e' costituita una commissione regionale permanente tripartita.

2. Con riferimento alle finalita' di cui al comma 1, la commissione svolge compiti di progettazione, proposta in tema di orientamento, formazione, mediazione di manodopera e politiche attive del lavoro, limitatamente alle funzioni di competenza regionale, nonche' compiti di valutazione e verifica dei risultati rispetto alle linee programmatiche e agli indirizzi elaborati dalla Regione.

3. La commissione in particolare concorre a determinare gli indirizzi ed i criteri generali per l'individuazione degli ambiti territoriali di riferimento per la distribuzione dei centri per l'impiego; formula inoltre proposte sui criteri e sulle modalita' per la definizione delle convenzioni tra sistema pubblico e soggetti pubblici e privati finalizzate al miglioramento della qualita' dei servizi per l'impiego.

4. La commissione e' composta:

- a) dall'Assessore regionale competente per materia che la presiede o da altro componente della Giunta regionale a cio' delegato;
- b) da n. 6 componenti, e relativi supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori piu' rappresentative a

- livello regionale;
- c) da n. 6 componenti, e relativi supplenti, designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro piu' rappresentative a livello regionale;
 - d) dal consigliere di parita' nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125;
 - e) da n. 2 consiglieri regionali, senza diritto di voto, designati dal Consiglio, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, con voto limitato;

5. La commissione e' nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni delle organizzazioni di cui al comma precedente, entro 30 giorni dalla richiesta formulata dalla Regione; decorso tale termine, qualora non siano pervenute tutte le designazioni, la commissione puo' essere nominata in presenza della meta' delle designazioni previste; la commissione dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

6. Il funzionamento della commissione e' definito in apposito regolamento approvato dalla commissione stessa; alle riunioni della commissione possono partecipare, su invito del Presidente, il direttore dell'Ente Toscana Lavoro nonche', in relazione alla peculiarita' delle materie trattate, rappresentanti del comitato di coordinamento istituzionale di cui al successivo art. 8, delle altre forze sociali, della Scuola e delle Universita' e della commissione regionale per le pari opportunita'.

ARTICOLO 8

(Comitato di coordinamento istituzionale)

1. Al fine di assicurare l'efficace coordinamento delle funzioni istituzionali ai diversi livelli del sistema regionale per l'impiego e l'effettiva integrazione, sul territorio, tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, e' istituito un comitato di coordinamento istituzionale.

2. Il comitato di coordinamento istituzionale propone alla Giunta regionale gli indirizzi ed i criteri generali per l'individuazione degli ambiti territoriali di riferimento per la distribuzione dei centri per l'impiego, tenendo anche conto dei relativi bacini d'utenza, ed esprime valutazioni in merito alla qualita' dei servizi resi e alla efficacia del sistema regionale per l'impiego con particolare riguardo alla realizzazione della integrazione dei servizi di cui al comma 1.

3. Formula proposte sulla qualita' e sulla gestione dei servizi e sui contenuti generali delle convenzioni da attivare con enti e soggetti privati, ivi compresi quelli di emanazione delle parti sociali, finalizzate al miglioramento della qualita' dei servizi per l'impiego.

4. Il comitato e' composto:

- a) dall'Assessore regionale competente per materia che lo presiede o da altro componente della Giunta regionale a cio' delegato;
- b) dai presidenti delle amministrazioni provinciali o loro delegati e relativi supplenti;
- c) da 7 sindaci o loro delegati, e relativi supplenti, designati dall'ANCI regionale;
- d) da 3 presidenti delle Comunita' Montane o loro delegati, e relativi supplenti, designati dall'UNCCEM regionale.

5. Il comitato e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni che devono pervenire, da parte degli enti di cui al comma precedente, entro 30 giorni dalla richiesta formulata dalla Regione. Decorso tale termine, qualora non siano pervenute tutte le designazioni, il comitato puo' essere nominato in presenza della meta' delle designazioni. Il comitato dura in carica per il periodo della legislatura regionale.

6. Il funzionamento del comitato e' definito in apposito regolamento approvato dal comitato stesso; alle riunioni del comitato puo' partecipare, su invito del Presidente, il direttore dell'Ente Toscana Lavoro.

ARTICOLO 9

(Commissione provinciale tripartita)

Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 4 nonche' di quelle esercitate dagli organi collegiali di cui al comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469, le Province, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedono alla istituzione della commissione provinciale tripartita per le politiche del lavoro quale organo permanente di concertazione con le parti sociali, in particolare in materia di programmazione provinciale delle politiche attive del lavoro e della formazione professionale e di gestione dei servizi per l'impiego e dei "centri per l'impiego"; tale commissione garantisce la presenza delle parti sociali in composizione paritetica e del Consigliere provinciale di parita'.

2. Le Province garantiscono, con riferimento alle funzioni relative al collocamento obbligatorio, l'integrazione delle commissioni provinciali tripartite con i rappresentanti designati dalle categorie interessate, dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un ispettore medico del lavoro.

3. Al fine di garantire il rispetto della specificita' e delle

normative relative a particolari settori, ai sensi di quanto previsto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 469/97, possono essere costituiti sottocomitati anche a carattere tematico nel rispetto del criterio della pariteticita'.

ARTICOLO 10

(Piano regionale per le politiche dell'impiego e per le politiche attive del lavoro)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta presentata contestualmente al P.R.S. e ai relativi aggiornamenti, approva il piano regionale per le politiche dell'impiego e per le politiche attive del lavoro; la proposta di piano e' formulata dalla Giunta avvalendosi della commissione di cui all'art. 7 e sentito il comitato di cui all'art. 8.

2. Il piano di cui al comma precedente e' l'atto di programmazione settoriale con cui la Regione, anche con riferimento alle priorit  individuate dal Programma Regionale di Sviluppo, definisce e coordina le politiche in materia di servizi all'impiego e di politica attiva del lavoro favorendo l'integrazione delle funzioni ai sensi dell'art. 1 della presente legge e assicura gli opportuni collegamenti con i piani della formazione e dell'orientamento professionale e con i corrispondenti piani afferenti alle tematiche dell'istruzione e delle politiche sociali; il piano dispone per il periodo corrispondente a quello del Programma Regionale di Sviluppo e assume come riferimento finanziario le disponibilit  del bilancio pluriennale; e' soggetto all'aggiornamento annuale in funzione della scorrevolezza del bilancio stesso ed e' approvato tendendo conto dei piani regionali per l'orientamento e la formazione professionale; il piano indica gli obiettivi, le strategie dell'intervento regionale e le risorse finanziarie previste e si articola:

I) nel dispositivo di piano, il quale, tra l'altro:

- a) definisce i criteri generali al fine di rendere omogenei e piu' efficaci su tutto il territorio regionale i servizi per l'impiego gestiti dalle Province;
- b) indirizza l'attivit  dell'Ente Toscana Lavoro;
- c) specifica le forme di raccordo ed integrazione tenendo conto della differenza di genere, tra le funzioni di mediazione di manodopera, le politiche attive del lavoro, la formazione professionale e, piu' in generale con le politiche formative;
- d) definisce gli standard minimi di efficienza dei servizi e di qualita' delle prestazioni al fine di garantire l'omogeneita' del sistema;
- e) definisce i criteri e gli standard per la certificazione

- delle competenze professionali;
- f) definisce le attività di analisi, studio e ricerca sul mercato del lavoro e individua gli strumenti per la loro realizzazione;
 - g) individua le forme e le modalità di sostegno ai lavori socialmente utili, alle nuove assunzioni, alla creazione di lavoro autonomo, associato e cooperativo, ai cantieri lavoro di cui alla legge 29 aprile 1949 n. 264;

II) nel programma finanziario, il quale individua le risorse finanziarie, i criteri per la loro ripartizione e le quote da riservare a eventuali programmi di iniziativa regionale o a specifici progetti finalizzati;

III) nel disciplinare di attuazione, il quale, tra l'altro:

- a) definisce le procedure e individua gli strumenti per la valutazione dei servizi per l'impiego e degli strumenti di politica attiva del lavoro;
- b) indica procedure idonee a garantire la trasparenza e la semplificazione degli atti in materia di servizi all'impiego;
- c) individua i criteri, le modalità e gli strumenti per garantire al Consiglio regionale una informazione completa sui risultati conseguiti al fine della valutazione di efficacia.

3. Il programma finanziario è aggiornato annualmente; il dispositivo di piano e il disciplinare di attuazione mantengono la loro validità per l'intero arco di efficacia del piano e sono modificati soltanto quando se ne presenta la necessità.

4. La Giunta regionale presenta al Consiglio entro il 30 settembre di ogni anno la relazione sui risultati conseguiti in attuazione del piano relativo all'anno precedente.

5. Al piano di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 6 della LR 21 aprile 1998 n. 22 "Istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali".

TITOLO IV SISTEMA REGIONALE PER L'IMPIEGO

ARTICOLO 11 (Centri per l'impiego)

1. Le Province, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione, ai sensi del precedente art. 4, al fine di assicurare l'integrazione dei servizi secondo la programmazione regionale, individuano gli ambiti territoriali di riferimento e istituiscono il sistema provinciale integrato dei servizi all'impiego di cui fanno parte i centri per l'impiego.

2. I centri per l'impiego sono strutture delle Province e hanno il compito di gestire:

- a) i servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti alle Province dalla presente legge, ai sensi del primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469;
- b) i servizi connessi ai compiti di gestione nelle materie di cui al comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469.

3. I servizi connessi alle funzioni di cui al comma 2 sono di interesse pubblico, e sono erogati sviluppando raccordi funzionali con i servizi di informazione e orientamento degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, delle Camere di commercio e di altri soggetti pubblici e privati; i centri possono offrire tale servizio anche a titolo oneroso.

4. Le Province, attraverso i criteri per l'impiego, garantiscono in particolare:

- a) la tenuta di opportune e specifiche banche dati relative a soggetti in cerca di occupazione, ai lavoratori in mobilità, alle richieste di occupazione provenienti da soggetti pubblici e privati;
- b) la gestione delle procedure amministrative relative al collocamento dei soggetti destinatari delle riserve, alle liste di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991 n. 223, al collocamento nel pubblico impiego ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, all'avviamento delle categorie protette ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 482, della legge 14 luglio 1957 n. 594 e successive modificazioni e della legge 21 luglio 1961 n. 686 e successive modificazioni;
- c) la gestione delle procedure amministrative relative all'accertamento e la certificazione delle competenze professionali sulla base dei criteri e degli standards stabiliti dalla Regione ai sensi del precedente art. 10;
- d) l'informazione e la consulenza anche attraverso attivita' di sportello;
- e) l'attivazione della domanda di lavoro attraverso, in particolare, l'espletamento di servizi alle imprese per l'analisi dei bisogni formativi e occupazionali connessi ai loro piani di sviluppo e per la selezione dei nuovi assunti;
- f) l'attivazione della offerta di lavoro attraverso, in particolare, l'orientamento formativo, la consulenza e le azioni mirate nei confronti dei soggetti deboli del mercato del lavoro, ivi compresi i portatori di handicap;
- g) i servizi per l'accesso al lavoro e alla formazione attraverso, in particolare, il supporto allo svolgimento di stages aziendali, l'erogazione di incentivi ed aiuti all'occupazione, all'autoimpiego e alla formazione professionale;

h) i servizi per l'avviamento al lavoro e sviluppo delle carriere attraverso, in particolare, l'assistenza, anche a carattere formativo, alla nuova imprenditorialità, e la consulenza per la progettazione di carriere professionali individuali.

5. Per la erogazione dei servizi di cui alla lettera b) comma 2 del presente articolo, le Province possono ricorrere alle forme di gestione previste dalla legge 8 giugno 1990 n. 142, nonché, nel rispetto delle procedure previste dalla legge per la gestione di servizi di interesse pubblico e in conformità ai criteri e agli indirizzi generali formulati nell'ambito della commissione di cui all'art. 9 della presente legge, possono stipulare convenzioni con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali operanti nel territorio, gli enti bilaterali previsti dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi di lavoro, le Camere di commercio ed altri soggetti pubblici e privati in grado di offrire idonei supporti tecnici richiesti dalla particolare natura dei servizi.

ARTICOLO 12

(Ente Toscana Lavoro)

1. Ai sensi della lettera d) comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469 è istituito l'Ente Toscana Lavoro, quale ente strumentale della Regione dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e di proprio personale.

2. L'Ente Toscana Lavoro svolge compiti di assistenza tecnica e di monitoraggio delle politiche del lavoro a supporto dell'esercizio delle funzioni della Regione e delle Province secondo gli indirizzi e i programmi stabiliti dalla Regione ai sensi del precedente art. 10; in particolare l'Ente:

- a) cura, all'interno del sistema informativo regionale, la gestione delle informazioni e delle banche dati dei servizi per l'impiego, garantendone la connessione con la rete unitaria della pubblica amministrazione;
- b) cura il monitoraggio sulla mobilità interprovinciale, interregionale, nazionale e comunitaria;
- c) svolge il controllo sulla tenuta delle liste di mobilità secondo le indicazioni previste dalla legge e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale;
- d) svolge tutti gli altri compiti finalizzati alla qualificazione e sviluppo del sistema regionale per l'impiego ad esso affidati dalla Giunta regionale.

4. Ai sensi della lettera h) comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469, l'Ente è autorizzato a svolgere attività, su richiesta da parte di soggetti pubblici o privati, con oneri a carico dei richiedenti determinati in misura remunerativa rispetto al costo da sostenere.

5. Sono organi dell'Ente: il direttore, il collegio dei revisori dei conti.

6. Il regolamento generale dell'Ente viene approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta formulata nel quadro della concertazione con la Commissione tripartita di cui all'art. 7 e sentito il parere del Comitato di coordinamento istituzionale di cui all'art. 8.

7. Al personale dell'Ente Toscana Lavoro si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del contratto del comparto enti locali regionali; la dotazione organica e' adottata dal direttore nei limiti delle disponibilita' di bilancio ed e' soggetta all'approvazione della Giunta regionale.

8. L'Ente Toscana Lavoro e' sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale.

ARTICOLO 13

(Il direttore)

1. Il direttore ha la rappresentanza dell'Ente Toscana Lavoro, e' responsabile della gestione ed esercita conseguentemente tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi programmati ed in conformita' del regolamento di cui all'art. 12 comma 6; in particolare il direttore adotta il programma annuale di attivita', il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio.

2. Il direttore dell'Ente Toscana Lavoro e' nominato dalla Giunta regionale, previo avviso pubblico, tra soggetti di eta' non superiore a 65 anni, con specifica e documentata competenza e con esperienza almeno quinquennale nella direzione di organismi complessi, pubblici e privati.

3. I contenuti del contratto di diritto privato, di durata fino a cinque anni e rinnovabile, disciplinante il rapporto di lavoro del direttore, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, ivi compresa la determinazione del trattamento economico avendo come riferimento gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo; gli oneri del contratto sono a carico del bilancio dell'Ente.

4. L'incarico di direttore non e' compatibile con cariche pubbliche elettive, nonche' con lo svolgimento di attivita' lavorativa dipendente ed e' subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo per i pubblici dipendenti.

5. Il contratto e' risolto anticipatamente con deliberazione

della Giunta regionale che dichiara la decadenza dalla nomina del direttore, per i seguenti motivi:

- a) sopravvenuta causa di incompatibilita'
- b) gravi violazioni di norme di legge
- c) persistenti inadempienze degli indirizzi regionali
- d) grave perdita del conto economico per due anni consecutivi
- e) gravi e persistenti irregolarita' nella gestione, tali da compromettere il buon funzionamento dell'Ente.

ARTICOLO 14

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il collegio dei revisori dei conti dell'Ente Toscana lavoro e' nominato dal Presidente della Giunta regionale ed e' composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, con voto limitato a uno, dal Consiglio regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88.

2. I revisori durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Il collegio elegge il presidente a scrutinio segreto, nel proprio seno tra i membri effettivi.

4. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione del bilancio e del patrimonio nonche' sulla regolarita' contabile degli atti; redige una relazione annuale sull'attivita' complessivamente svolta dal collegio e ne cura la trasmissione alla Giunta regionale.

5. I revisori che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive, decadono; in caso di decadenza o di altra causa di vacanza della carica nel corso del quinquennio, si provvede alla sostituzione con le modalita' di cui al comma 1; il nuovo revisore cessa dalle funzioni insieme con quelli in carica al momento della sua nomina.

6. Il compenso dei revisori e' determinato dalla Giunta regionale in conformita' a quanto stabilito dal regolamento di cui all'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88.

ARTICOLO 15

(Bilancio, contabilita')

1. Il direttore dell'Ente Toscana Lavoro adotta:

- a) il bilancio preventivo economico annuale entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello cui si riferisce;
- b) il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo quello cui si riferisce;

tali atti sono inviati, entro cinque giorni dalla loro adozione, alla Giunta regionale che li propone al Consiglio per l'approvazione entro i successivi quindici giorni; il Consiglio li approva entro i successivi trenta giorni.

2. Il bilancio preventivo economico annuale e' adottato in conformita' allo schema approvato dalla Giunta regionale e traduce in termini economici, patrimoniali e finanziari, le indicazioni del piano annuale.

3. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, per la cui redazione si applicano gli artt. 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili; la struttura del bilancio di esercizio deve conformarsi allo schema deliberato dalla Giunta regionale;

4. L'Ente Toscana Lavoro nella rilevazione dei fatti gestionali applica un sistema di contabilita' analitica in modo da determinare congiuntamente o alternativamente costi, ricavi e risultati relativi ad aree di attivita', a categorie di prestazioni; tale sistema e' definito nel disciplinare di contabilita' adottato dal direttore dell'Ente in coerenza con le direttive impartite a riguardo dalla Giunta regionale.

5. L'Ente Toscana Lavoro provvede all'acquisizione di forniture e servizi e alla esecuzione di lavori secondo le norme regionali in materia di attivita' contrattuale, lavori in economia ed aperture di credito; per le suddette iniziative di spesa, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il direttore delibera un disciplinare attuativo nel rispetto dei principi generali di cui alle leggi regionali in materia.

6. L'Ente Toscana Lavoro acquisisce le proprie risorse attraverso i finanziamenti regionali e i proventi dei servizi resi a soggetti pubblici e privati svolti secondo quanto previsto dal precedente art. 12 comma 4.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 16 (Risorse e norme finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, a partire dall'anno 1999, si fa fronte con legge di bilancio, a fronte delle disponibilita' appositamente assegnate dallo Stato.

2. La Giunta regionale assegna con successivi atti le risorse finanziarie, umane e patrimoniali ai soggetti destinatari delle funzioni previste dalla presente legge secondo le modalita' di

cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997 n. 59.

3. Il personale dell'Agenzia regionale per l'impiego, di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469, fino alla scadenza del relativo contratto e' assegnato, con deliberazione della Giunta regionale, all'Ente Toscana Lavoro, alle Province e alla Regione, in relazione alle rispettive funzioni ad essi attribuite.

4. Con decreto del Presidente della Giunta sono trasferiti all'Ente Toscana Lavoro i beni mobili e le attrezzature facenti parti del patrimonio dell'Agenzia regionale per l'impiego nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano risultanti dallo stato di consegna.

5. La Giunta regionale, entro il 31 ottobre 1998, previo confronto con le organizzazioni sindacali, determina le procedure per la trasformazione a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro del personale, di cui al comma 3 che, avendo alla scadenza del contratto maturato una anzianita' predefinita, superi concorsi specifici, correlati alla qualifica funzionale e al titolo di studio posseduto; il personale che, al termine delle procedure concorsuali, risulta idoneo, con provvedimento della Giunta regionale e' assegnato all'Ente Toscana Lavoro, alle Province, previa intesa, e alla stessa Amministrazione regionale, i quali, con propri atti, provvedono ad inquadrarlo nei rispettivi ruoli organici in base alla qualifica e al profilo professionale acquisito con i predetti concorsi.

ARTICOLO 17

(Norme transitorie)

1. Il primo piano regionale di cui all'art. 10 ha validita' per il biennio 1999-2000 ed e' approvato entro il 30 novembre 1998.

2. Gli organi dell'Ente Toscana Lavoro di cui all'art. 12, sono nominati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nel caso di inadempienza, da parte delle Province nella individuazione degli ambiti territoriali di riferimento per i centri per l'impiego ai sensi del comma 2 dell'art. 4, tale funzione e' esercitata, previa diffida, da parte della Giunta regionale.

4. Le funzioni ed i compiti non assegnati esplicitamente con la presente legge e comunque conferiti ai sensi della L. 15 marzo 1997 n. 59 e del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469 restano di competenza della Regione, salvi ulteriori provvedimenti attuativi.

ARTICOLO 18

(Abrogazioni)

A decorrere dalla data di efficacia del primo piano regionale di cui al precedente art. 10, sono abrogate:

- a) la legge regionale 28 ottobre 1988 n. 78 "Costituzione dell'Osservatorio del Mercato del Lavoro"
- b) la legge regionale 7 marzo 1994 n. 23 "Misure straordinarie per l'occupazione";
- c) gli artt. 6 e 7 della legge regionale 17 luglio 1989 n. 45 "Norme per l'esercizio di funzioni in materia di orientamento professionale".